



REG.TO AL N° <sup>1242</sup> II

N. 1125/98 Reg. Sent.

N. 539/98 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA,  
SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ. I<sup>^</sup>, COMPOSTO DAI  
SIGNORI MAGISTRATI:

- Dott. Filippo DELFA Presidente
- Dott. Vincenzo SALAMONE Consigliere
- Dott.ssa Paola PULIATTI I<sup>o</sup> Referendario-Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 539/1998 proposto da \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* in proprio e n.q. di capogruppo del R.T.I.

con \*\*\*\*\* s.r.l. e \*\*\* di \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* & C.

S.n.c., rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe  
Cicero, presso il cui studio è domiciliato  
elettivamente in Catania, largo Aquileia, n.9;

c o n t r o

-La Provincia Regionale di \*\*\*\*\* , in persona del  
Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti di

Impresa \*\*\*\*\* s.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  
dagli Avv.ti Raffaele Stancanelli e Bruno Fiorito,

*Giuseppe Cicero*

presso il cui studio in Catania, via G. D'Annunzio,  
n.24, è elettivamente domiciliata;

**per l'annullamento**

-del verbale di gara n.199 del 3.11.1997,  
limitatamente all'ammissione a gara di tre  
partecipanti ed all'aggiudicazione dell'appalto alla  
controinteressata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12  
maggio 1998 il Primo Referendario Dott.ssa Paola  
Puliatti;

Uditi la Dott.ssa Rita Autorino su delega dell'Avv.  
G. Cicero per il ricorrente e l'Avv. Bruno Fiorito  
per la controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto  
segue.

**F A T T O**

La ricorrente impugna l'illegittima ammissione a gara  
di tre imprese (\*\*\*\*\* Costruzioni s.r.l., \*\*\*  
Appalti S.r.l., R.T.I. \*\*\* \*\*\*) S.p.a. e \*\*\*\*\*  
S.r.l.) che hanno partecipato quali conferitarie di  
altre imprese cedenti ed avvalendosi dell'iscrizione  
all'A.N.C. di queste ultime, senza però aver  
presentato il certificato della sezione fallimentare

voluto dall'art. 11 lett. "g" ed "h" e dall'art.13 del bando di gara.

L'ammissione deve ritenersi illegittima in quanto frustra l'esigenza di garanzia sulla solidità economico-finanziaria e sulla solvibilità degli obblighi economici cui sono correlate le richiamate clausole del bando. Senza l'illegittima ammissione delle dette imprese la ricorrente sarebbe rimasta aggiudicataria dalla gara.

Si è costituita in giudizio l'impresa controinteressata eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 12 maggio 1998, il ricorso veniva assunto in decisione.

#### D I R I T T O

1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, sollevata dalla controinteressata.

Il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "l'atto di aggiudicazione di un appalto pubblico, in esito ad una gara esplica immediatamente e contestualmente la propria funzione dispositiva, in senso negativo, nei riguardi delle posizioni delle altre imprese non aggiudicatarie partecipanti, le

*Scuderi*

quali pertanto e pur quando non siano specificamente individuate nell'atto stesso, rientrano nella cerchia dei soggetti cui quest'ultimo va notificato o comunicato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione" ( C.D.S., V, 14 aprile 1997, n.358).

Conseguentemente, seppure previste forme di pubblicità dei verbali di aggiudicazione, quale la pubblicazione all'Albo pretorio ( in Sicilia, art.23 l.r.5/1971), o la pubblicazione nella G.U. queste non possono ritenersi idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione per i diretti destinatari, trattandosi di atti assoggettati all'obbligo a carico dell'Amministrazione della comunicazione o notificazione personale, salva la conoscenza piena acquisita aliunde dall'interessato, che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa, va però rigorosamente provata da chi la eccepisce.

3. Nel merito è fondato l'unico motivo di ricorso.

L'impresa che partecipa a gara avvalendosi dell'iscrizione di impresa conferente, deve presentare il certificato della sezione fallimentare del competente Tribunale relativo anche all'impresa intestataria dell'iscrizione utilizzata per partecipare alla gara; in caso contrario, verrebbe compromessa la garanzia sulla solidità economico-

finanziaria e sulla solvibilità degli obblighi economici che graveranno sull'aggiudicatario, esigenza cui sono correlate le norme e le clausole del bando che impongono la detta produzione documentale.

Infatti, fino al momento in cui venga riconosciuto il recupero dell'iscrizione conferita, previa verifica dell'assenza per il quinquennio precedente di procedure concorsuali a carico dell'impresa conferente ( art.25,c.2, in combinato disposto con l'art.22 D.M. 172/89), nessuna verifica viene ad essere espletata relativamente alle vicende di detta impresa per il periodo precedente al conferimento d'azienda e l'aggiudicazione potrebbe essere disposta a favore di impresa - quella conferitaria- in relazione alla quale la verifica connessa alla certificazione in parola resterebbe limitata al solo periodo successivo al conferimento. ( Cfr. TAR Sicilia, PA, I, 13.1.1997, n.9; CT, I, 4.12.1997, n.2464).

Non è contestato che nella fattispecie le imprese \*\*\*\*\* Costruzioni s.r.l., \*\*\*\* appalti S.r.l. ed il Raggruppamento tra la \*\*\*\*\* S.p.A. e la \*\*\*\*\* S.r.l., non hanno presentato il certificato della sezione fallimentare richiesto dall' art.11

*Autore*

lett."g" ed "f", del bando, a pena di esclusione, ex art.13 del bando medesimo.

Pertanto, le stesse vanno escluse dalla gara.

4. Quanto alla eccezione sollevata dal controinteressato in ordine alla possibilità di regolarizzazione a richiesta dell'Amministrazione della documentazione prodotta dalle sopracitate imprese, il Collegio non disconosce l'indirizzo giurisprudenziale che mira, quantomeno tendenzialmente, a conferire carattere di doverosità, anzicchè di discrezionalità, al potere dell'Amministrazione di richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta in gara dai concorrenti, sulla scorta di una interpretazione delle norme di derivazione comunitaria più conforme allo spirito della fonte comunitaria medesima e dell'"ambiente" in cui sono state prodotte, che, secondo quanto è prevalente nelle varie realtà amministrative dei paesi comunitari, vuole intendere che l'azione amministrativa de quo non sia considerata senza potè, piuttosto che frutto di un esercizio meramente eventuale dello stesso (Cfr. art.21, u.c., D.lvo 406/1991; art.16 del D.lvo 157/1995; TAR Puglia, Bari, II, 10.5.\996, n.253).

Tale interpretazione appare, peraltro, conforme alla strada imboccata, in via generale, dal nostro ordinamento interno con la legge sul procedimento, l. n.241/1990,

---

che al fine di valorizzare l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attribuisce in via ordinaria al responsabile del procedimento il potere di richiedere in fase istruttoria i chiarimenti del caso.

Tuttavia, è necessario precisare i limiti del potere di richiedere integrazioni e chiarimenti:

a) il potere in questione differisce dal diverso e generale potere di procedere alla correzione di mere irregolarità e cioè di vizi non rientranti nell'ambito delle cause di nullità, annullabilità o inefficacia degli atti;

b) occorre tenere distinte la documentazione e certificazione dalle dichiarazioni negoziali: rispetto alle prime è possibile configurare un potere di integrazione e chiarimento, trattandosi della produzione di atti finalizzati alla dimostrazione del possesso di qualità, attività di impresa o status, e non invece relativi a manifestazioni di volontà, come nel caso delle dichiarazioni negoziali (TAR Friuli V. Giulia, 24.7.1989, n. 257);

*24/07/89*

c) le norme che attribuiscono all'Amministrazione il potere di integrazione rispetto a certificati, documenti e dichiarazioni non negoziali, presuppongono in ogni caso l'assolvimento da parte dei concorrenti dell'obbligo di diligenza nella produzione documentale o certificativa, tanto più quando tale produzione è espressamente sanzionata dal bando di gara con l'esclusione del concorrente non diligente (TAR Puglia, Bari, II, 253/96, cit.);

d) nell'accertamento dell'osservanza di disposizioni di legge e del bando di gara concernenti la ritualità della documentazione allegata dagli interessati non spetta all'Amministrazione alcun potere discrezionale di valutazione ( C.d.S., VI, 15.6.1987, n.422); così, ad es., è stata ritenuta legittima l'esclusione del raggruppamento concorrente che non ha prodotto un mandato di associazione di impresa regolarmente registrato ( TAR Veneto, sez.I, 12.9.1989, n. 811);

e) l'integrazione documentale ed i chiarimenti, funzionali al favor verso la più larga partecipazione alle gare, in ogni caso, sono da ritenersi ammissibili fino all'aggiudicazione e solo a condizione che non alterino la par condicio ( così, in generale, rispetto ai vizi formali ed all'interpretazione delle clausole di esclusione Cfr.

TAR Palermo, I, 13 luglio 1992, n.526); si è, ad es., ritenuta non ammissibile, perchè in violazione della par condicio, l'integrazione successiva di copia dello statuto speciale da rilasciarsi da notaio depositario ( T.A.R. Molise, 208, 8.11.1993) e così pure non ammissibile la produzione successiva di atto notarile di associazione temporanea con conferimento di mandato speciale di rappresentanza ( C.d.S. V, 17.12.1991, n.1369).

Alla luce dei limiti sopra evidenziati al potere di integrazione e di chiarimento spettanti all'Amministrazione, deve, dunque, concludersi per la non esercitabilità, nella fattispecie, del detto potere, perché è mancata la produzione di documento richiesto a pena di esclusione dal bando, cosicché si porrebbe in contrasto con il principio della par condicio,risolvendosi nel praticare condizioni più favorevoli a talune imprese.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in lire 3.000.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. I), accoglie il ricorso in epigrafe.

Condanna i resistenti alle spese di giudizio che

liquida in lire 3.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di Consiglio del  
13 maggio 1998.

L'ESTENSORE

*Jose Felitti'*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Priolo*

Il Segretario

*Rouette Musco*

Depositata nella Segreteria

del T.A.R.-Sez.di Catania

Oggi

*19* GIU. 1998

IL DIRETTORE della 1<sup>a</sup> Sez. Giur.  
(*Giuseppe Priolo*)